



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 25/02/2020		Atto n. 1
OGGETTO:	Modifica del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 32 del 27-09-2019	

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTICINQUE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 12:20, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	N
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	S
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	S
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	S
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 12 N = Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale GABRIELI SALVATORE

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.09.2019 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, elaborato sulla base dello schema di “Regolamento Edilizio Tipo” (RET) di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Conferenza Unificata 20 ottobre 2016, n.125/Cu Stato-Regioni (accordo ai sensi dell' art. 9, comma 2 lettera c) del D. Lgs 28/08/1997 n.281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni) e delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Puglia n. 11 del 18.05.2017 ;

Preso atto:

- che sul predetto Regolamento, l'ASL Lecce, con nota del Servizio Spesal del 04.06.2019 e del Servizio SISP/Area Nord del 25.06.2019, ha formulato un parere favorevole sul testo proposto con prescrizioni, accolte in toto nel testo deliberato dal Consiglio Comunale citato;
- della nota della Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio prot.n. 000018 del 29.01.2018, con la quale sono state chiarite le procedure per l'approvazione del Regolamento in oggetto, richiamando le disposizioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 3/2009, basate essenzialmente sulla massima partecipazione pubblica alla elaborazione del testo e al parere vincolante dell' ASL in ordine ai contenuti igienico-sanitari dello stesso;

Dato atto che in sede di prime applicazioni del nuovo testo del regolamento in oggetto, è emerso un elemento di contraddittorietà nella stesura del testo al *Titolo III – “Disposizioni per la qualità Urbana, Prescrizioni costruttive e funzionali”* , *Capo I “ Disciplina dell'oggetto edilizio”* , Punto 3.1.3.3 *“Norme di dettaglio riguardanti gli interventi pertinenziali”*, laddove, riguardo agli edifici residenziali (pag. 24 del testo), sia per la lettera *“b) Gazebo”* che per la lettera *“ c) Tettoie anche per ricovero autovetture, bici e moto”*, si dispone la realizzazione e permesso di costruzione di dette strutture, rispettivamente, per:

- lettera b) una *“altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a m. 2,60”*;
- lettera c) una *“altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a m. 2,50”*;

Considerato:

- che l'elaborazione del testo per come formulato non ha molto senso, poiché permetterebbe ad esempio una altezza minima per dette strutture molto bassa e senza limiti, in contrasto con qualsiasi principio di salubrità e rispetto della norme in ordine ai contenuti igienico-sanitari;
- che l'idea ed intento anche iniziale era quello di normare invece l'altezza minima per permettere e garantire una salubrità di detti manufatti pertinenziali;
- pertanto possibile modificare il testo, correggendolo, con la sostituzione in tutti e due i casi suddetti delle predette disposizioni con una dicitura quale:
 - per la lettera b): *“ altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, **non inferiore** a m. 2,60”*;
 - per la lettera c): *“altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, **non inferiore** a m. 2,50”*;

Preso atto altresì che l'art. 57 dell'Allegato A) del citato Regolamento “Pop Up Hotel e Temporary Shop” così dispone: *“Individua l'uso temporaneo di manufatti esistenti a fini commerciali, ricettivi e per servizi per il turismo, per un breve periodo di tempo (alcuni giorni o settimane) in un luogo di particolare richiamo turistico e/o commerciale. Tali attività temporanee possono essere allestite in manufatti amovibili o di facile sgombero”*;

Considerato che occorre necessariamente limitare la citata possibilità, **per una sola volta**, per evitare

che una possibile ed eventuale reiterazione di detta facoltà determini di fatto una variante alle disposizioni normative e allo strumento urbanistico;

Ritenuto pertanto integrare il citato art. 57 aggiungendo la dicitura “*ripetibile una sola volta*”, rimarcando quindi l'eccezionalità e la non ripetibilità di detta possibilità per ogni singolo intervento;

Preso atto:

- che l'ASL Lecce, con nota 25995 del 22/02/2020, ha preso atto di dette proposte modificative, affermando di non aver nulla da osservare in proposito;

Visto:

- L' art.4 co.1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n.380 recante “*T esto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e s.m.i., secondo il quale il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di conferenza unificata accordi ai sensi dell' art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, o intese ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per l' adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti;
- L' art.2 della legge regionale n.3 del 9 marzo 2009 recante “*Norme in materia di regolamento edilizio*”, il quale dispone che “*La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale*”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017 n.554 recante “*Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016 recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all' art. 4 comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n.380, Recepimento Regionale*”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2017 n.648 recante “*Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016 recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all' art. 4 comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n.380, Recepimento Regionale. Integrazione alla Deliberazione della Giunta la Regionale 11 aprile 2017, n.554*”;
- La Legge Regionale 18 maggio 2017, n.11 recante “*Regolamento edilizio-tipo*”;
- La Legge Regionale 27 novembre 2017, n.46 recante: “*Modifiche agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 18 maggio 2017, n.11 (Regolamento edilizio-tipo)*”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.2250 del 21/12/2017 recante: “*Intesa, ai sensi dell'art. 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo.*”

Preso atto che quanto detto sopra è stato oggetto di Commissione Consiliare in data 17/02/2020;

Visto l'art. 42 del TUEL;

Dopo l'illustrazione effettuata dall'assessore al ramo Geom. Giancarlo Galati,

con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di modificare il testo del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con D.C.C. n. 32 del 27.09.2019, come di seguito:

- punto 3.1.3.3 “*Norme di dettaglio riguardanti gli interventi pertinenziali*” del Capo I “

Disciplina dell'oggetto edilizio” del Titolo III – “Disposizioni per la qualità Urbana, Prescrizioni costruttive e funzionali”:

- per la lettera b): *“altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, **non inferiore** a m. 2,60”;*
- per la lettera c): *“altezza massima esterna, misurata nel punto di massima altezza della copertura, **non inferiore** a m. 2,50”;*

- art. 57 Allegato A) “Pop Up Hotel e Temporary Shop”: *“Individua l'uso temporaneo di manufatti esistenti a fini commerciali, ricettivi e per servizi per il turismo, per un breve periodo di tempo (alcuni giorni o settimane) in un luogo di particolare richiamo turistico e/o commerciale. Tali attività temporanee possono essere allestite in manufatti amovibili o di facile sgombero, **ripetibile una sola volta**”;*

Di dare direttive al Responsabile del procedimento, Arch. Salvatore Petrachi, di adempiere a tutti gli atti ed azioni seguenti e conseguenti la modifica in oggetto;

Con voto unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dottore Marra Pietro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Gabrieli Salvatore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Parere di Regolarità Tecnica **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 232 del 21/02/2020

ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Melendugno, 15/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRACHI SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Nota di Pubblicazione

Il 03/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 1 del 25/02/2020 con oggetto:

Modifica del Regolamento Edilizio Comunale approvato con DCC n. 32 del 27-09-2019

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 25/02/2020

Data 03/04/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
GABRIELI SALVATORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.